



## REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

## SERVIZIO 8 - AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI – A.I.A

Autorizzazione ex art.208 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., rilasciata alla ditta Balistreri S.r.l., con sede legale via Don Milani (traversa civico 32), Carini (PA); per un impianto di smaltimento e di recupero, sito in via Galileo Galilei snc. c/da Grottazze Foresta – zona industriale 90044 Carini (PA).  
Integrazioni e modifiche al DDS. n.1566 del 18.12.2020.

## IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista la Direttiva 96/61/CE del 24.9.1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento così come modificata dalle Direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE;
- Vista la Direttiva 1999/31/CE del del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;
- Vista la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018;
- Vista la Direttiva 2010/75/UE del 24.11.2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- Vista la Decisione della Commissione Europea 2014/955/UE del 18.12.2014 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con applicazione a decorrere dall'1.6.2015;
- Visto il Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265 *“Testo Unico delle leggi sanitarie”*;
- Vista la legge 7 agosto 1990, n.241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e ss.mm.ii.;
- Vista il d.lgs.36/2003 *“Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”* così come modificato dal d.lgs.121 del 03.9.2020, *“Attuazione della Direttiva (UE) 2018/850 che modifica la Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti”*;
- Visto il d.lgs.42/2004 *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*;
- Visto il d.lgs.152 del 03.4.2006 – *“Norme in materia ambientale”* e ss.mm.ii., e in particolare l'art.27bis che norma il *“Provvedimento autorizzatorio unico regionale”*, l'art.226 con cui si sancisce che: *“è vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi ...”* nonché l'allegato *“D”*;
- Visto il d.lgs.81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii., recante *“Attuazione dell'art.1 della legge 3 agosto 2007 n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;
- Visto il d.lgs.159 del 06 settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. *“codice antimafia”*, e le successive disposizioni correttive e integrative di cui al d.lgs.218 del 15 novembre 2012;
- Visto il d.lgs.33 del 14.3.2013 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- Visto il d.lgs.104 del 16.6.2017, *“Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile del 2014, che modifica la Direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ai sensi degli artt.1 e 14 della Legge 9 luglio 2015, n.114”*;
- Visto il d.lgs.116 del 03.9.2020, *“Attuazione della Direttiva (UE) 2018/851 che modifica la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione Direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”*;

- Visto il d.lgs.121 del 03.9.2020, “Attuazione della Direttiva (UE) 2018/850 che modifica la Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti”;
- Visto il D.P.R. n.357 del 08 marzo 1997 e ss.mm.ii.;
- Vista l'Ordinanza n.2196 del 02.12.2003, pubblicata sulla GURS n.8 del 20.02.2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- Visto il D.P.R. n.151 dell'1 agosto 2011 - “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi”;
- Visto il D.P.R. n.120 del 13 giugno 2017 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto legge 12 settembre 2014, n.133”, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.164”, che all'art.31 ha abrogato il D.M. n.161/2012;
- Visto il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 in materia di recupero rifiuti non pericolosi e le successive modifiche e integrazioni di cui ai D.M. Ambiente 9 gennaio 2003, D.M. Ambiente 27 luglio 2004 e D.M. Ambiente 5 aprile 2006 n.186, nonché il decreto n.161 del 10 agosto 2012;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 29 gennaio 2007 “Emanazione di Linee Guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili in materia di raffinerie, fabbricazione vetro e prodotti ceramici e gestione dei rifiuti per le attività elencate nell'allegato I del d.lgs. 18 febbraio 2005, n.59”;
- Visto il D.M. 17 dicembre 2009, recante “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” (SISTR) e ss.mm.ii.;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 27.9.2010 “Definizioni dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005” e ss.mm.ii.;
- Vista la Circolare di Coordinamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.0022295 GAB del 27.10.2014 recante “Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto legislativo 4 marzo 2014, n.46”;
- Vista la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento prot.17669 del 14.12.2017 avente per oggetto “Circolare Ministeriale per l'applicazione dell'art.6 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio del 27/09/2010” (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 03.8.2005);
- Vista la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento prot.4064 del 15.3.2018 avente per oggetto Circolare ministeriale recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;
- Viste le Linee Guida dell'ISPRA n.145/2016, relative ai “Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell'art.48 della L.28 Dicembre 2015 n.221”, pubblicate sul sito web dell'ISPRA, in data 7 dicembre 2016 e in particolare il paragrafo n.3, che individua le tipologie di rifiuti non ammessi in discarica ai sensi dell'art.6 del d.lgs.36/2003, e il successivo paragrafo n.4, che individua alla tabella 7 i rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziata che devono essere destinati a operazioni di riciclaggio e recupero atteso che “solo gli scarti derivanti dal loro trattamento possono essere ammessi in discarica”;
- Visto l'art.40 della l.r.27/1986, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- Vista la l.r.24 del 24 agosto 1993 che disciplina la “tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi”;
- Visto il parere dell'ufficio legislativo e legale prot.25115 - 137/II/2012 del 19.9.2012 in base al quale, tra l'altro, gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa

- non sia pagata;
- Vista la l.r.8 Aprile 2010, n.9, recante “*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*” e ss.mm.ii.,
- Vista la l.r.26 del 9 maggio 2012 che all’art.21ter, comma 109 stabilisce i valori di riferimento per il calcolo dell’applicazione della tariffa istruttoria prevista dal comma 3/bis dell’art.33 d.lgs.152/06, prevedendo altresì che le somme relative alla tariffa siano versate in entrata nel bilancio regionale;
- Vista la l.r. n.3/2013, entrata in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione, che prevede che siano assegnate all’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità le competenze al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all’articolo 29 ter e seguenti del d.lgs. 3 aprile 2006 n.152, esclusivamente per le opere previste al punto 5 dell’allegato VIII alla parte seconda del suddetto d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;
- Vista la l.r. 7 maggio 2015, n.9 “*Disposizione programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità regionale*”, che all’art.91 comma 3 ha definito le tariffe regionali dovute dai proponenti e dalle autorità procedenti ai fini dell’istruttoria per il rilascio degli atti e dei pareri relativi alla V.A.S., alla V.I.A., V.INC.A. e all’A.I.A.;
- Vista la l.r. 22 febbraio 2019, n.1 “*Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. legge di stabilità regionale*” e in particolare l’art.36 “*Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi e autorizzativi*”;
- Vista la l.r. 21 maggio 2019, n.7 “*Disposizione per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa*” e in particolare l’art.6 “*Conflitto di interessi e obbligo di astensione*”;
- Visto il D.A.176/GAB del 09.8.2007 dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente che approva il “*Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell’area e dell’ambiente*”;
- Visto il D.D.G.92 del 21.8.2007 dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente che recita “*l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell’ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall’Autorità competente ai sensi della normativa vigente a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza dei servizi di questo Dipartimento*”;
- Visto il “*Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani*” approvato con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n.179 del 02.8.2012;
- Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo del 28.5.2015 n.100 che valuta positivamente sia la Valutazione Ambientale Strategica, sia la Valutazione di Incidenza relativa al “*Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia*” dell’11.7.2012;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.158 del 5 aprile 2018 avente per oggetto “*Gestione del ciclo integrato dei rifiuti – Piano Stralcio – Approvazione*”;
- Visto il Decreto presidenziale 21 aprile 2017, n.10 “*Regolamento di attuazione dell’art.9 della legge regionale 8 aprile 2010, n.9. Approvazione dell’aggiornamento del piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia*”;
- Preso atto che il 12 aprile 2018, durante la tredicesima riunione del Comitato Tecnico (art.75 direttiva 2010/75/UE) sono state approvate le BAT Conclusions per il settore Waste Treatment (WT) e trasmesse alla Commissione per la loro pubblicazione in G.U.C.E.;
- Viste le “*Linee Guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in discarica – Approvazione*” adottate con Deliberazione di Giunta Regionale n.161 del 6 aprile 2018 che superano il Decreto dell’Assessore Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n.20 del 15.6.2017 “*Linee guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati in discarica*”;
- Viste le misure in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con Decreto del Presidente della Regione n.524/GAB del 31.01.2018, di adozione del PTPCT - Aggiornamento 2018-2020;
- Vista la legge regionale n.19 del 16 dicembre 2008 recante “*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione*”, la quale ha istituito il “*Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti*”;

- Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 19 Dicembre 2011, n.537 recante la “rimodulazione dell’assetto organizzativo di natura endoprocedimentale” nella parte in cui si determinano le strutture intermedie del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti e le relative competenze;
- Visto il D.D.G.232 del 28.5.2013, con il quale sono state attribuite al Servizio 7 di questo Dipartimento le competenze al rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all’art.29 ter e seguenti del d.lgs n.152/2006 esclusivamente per le opere previste al punto 5 dell’allegato VIII alla parte seconda del d.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione n.12 del 27 giugno 2019, pubblicato sulla G.U.R.S. n.33 del 17 luglio 2019, di approvazione del Regolamento di attuazione dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali, ai sensi dell’art.13 comma 3 della l.r. n.3/2016;
- Visto il D.P.Reg. n.2805 del 19.6.2020 con il quale, in esecuzione della delibera di giunta regionale n.264 del 14.6.2020, l’ing. Calogero Foti è stato nominato Dirigente generale del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti;
- Vista la Delibera del comitato nazionale dell’albo nazionale gestori ambientali del 16.7.1999, e ss.mm.ii., relativa ai requisiti tecnici del Responsabile tecnico;
- Visto il programma di adeguamento delle discariche 2012 – 2014, approvato con protocollo 12652/com del 12.3.2012 dal Commissario per l’emergenza rifiuti che prevede, alla tabella 3, la determinazione del deficit/surplus di volumetria in discarica;
- Vista la disposizione commissariale (ex O.P.C.M. 3887) del 31 luglio 2012 n.81 con la quale è stato approvato il *"programma per la prevenzione della produzione dei rifiuti in Sicilia"*;
- Vista la nota dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, prot.0045102 del 26.10.2018, avente per oggetto: conferimento RUR, contenente tra l’altro i seguenti chiarimenti: *“che ogni Comune produttore di Rifiuti, prima di conferire i propri rifiuti ad un qualsiasi impianto è obbligato alla verifica di tutte le autorizzazioni in possesso dell’impianto stesso, che gli garantiscono la certezza dello smaltimento/recupero finale dei rifiuti, essendo lo stesso produttore, responsabile fino all’avvenuto smaltimento finale degli stessi”*;
- Visto il protocollo attuativo del 04 aprile 2013 stipulato tra il Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti e il Dipartimento regionale dell’ambiente che regola anche la modalità attuativa delle fasi di attivazione e pubblicistica previste dagli artt.10, 24 e 29ter e seguenti del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. ;
- Visto il DDS n.1566 del 18.12.2020 rilasciato ai sensi dell’art.208 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., alla ditta Balistreri con sede legale via Don Milani (traversa civico 32), Carini (PA), per un impianto di smaltimento e di recupero, sito in via Galileo Galilei snc. c/da Grottazze Foresta – zona industriale 90044 Carini (PA).
- Vista la nota della ditta Balistreri Srl, del 28.12.2020, assunta al prot.52694 del 28.12.2020, di richiesta di modifica e integrazione al DDS n.1566 del 18.12.2020;
- Vista la nota dello Studio legale avv.Piero Ciarcia del 08.02.2021, assunta al prot.5772 del 10.02.2021, di istanza di rettifica e/o riforma in autotutela del DDS. n.1566 del 18.12.2020 e di preavviso di ricorso giurisdizionale;
- Vista la nota dello scrivente ufficio prot.5402 del 08.02.2021 di convocazione del tavolo tecnico per il giorno 10.02.2021;
- Viste le determinazioni e i chiarimenti scaturiti in sede di Tavolo Tecnico svoltosi in data 10.02.2021;
- Vista la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa del 10.02.2021, per un importo pari a € 180,76;
- Visto il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, nonché sull’utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- Visto il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana - Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell’Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- Considerato che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza,

propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del d.lgs.159/11, e ss.mm.ii., nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;

- Visto il d.lgs.159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al d.lgs.218 del 15 Novembre 2012;
- Accertato che la ditta Balistreri s.r.l., P. IVA 05001180826, via Don Milani Carini (PA) (Trav. Alt. Civ. 32) Zona Industriale, risulta iscritta alle Sez. 3, 5, 6 e 10 della White List della Prefettura di Palermo, con decorrenza dal 24 febbraio 2020 e sino al 24 febbraio 2021;
- Visto il Patto di integrità acquisito agli atti di questo Dipartimento durante istruttorie precedenti, intercorrente tra l'Amministrazione e la Società, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e che prevedono specifiche sanzioni nel caso in cui si cerchi di eluderli;
- Considerato che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del d.lgs.159/2011;
- Ritenuto pertanto, di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art.208 comma 15 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., per anni dieci;
- Ritenuto di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che saranno emanate in attuazione del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., anche se più restrittive.

## **DECRETA**

### **Art.1**

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il DDS n.1566 del 18.12.2020.

### **Art.2**

L'autorizzazione alla gestione dell'impianto è concessa per dieci anni a partire dalla data del presente Decreto e può essere rinnovata. A tal fine entro 180 giorni dalla scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo.

### **Art.3**

Le attività autorizzate di cui in oggetto, fanno riferimento al progetto esecutivo con allegata la presente documentazione:

1. Relazione descrittiva del 27.7.2020 in ossequio alle richieste ed osservazioni delle conferenze dei servizi del 05.02.2020 e 13.7.2020;
2. elenco codici CER Rifiuti non pericolosi;
3. elenco codici CER Rifiuti pericolosi;
4. TAV. A01 - Inquadramento cartografico del 05.10.2017;
5. TAV. A02 - Schema rete smaltimento reflui ed approvvigionamento idrico del 29.6.2020;
6. TAV. A03 - Piante e Sezioni progetto architettonico uffici e capannone stato di fatto, del 05.10.2017;
7. TAV. B01 - Planimetria Generale di progetto con dati metrici e parametri urbanistici del 05.10.2017;
8. TAV. B02 - Piante e Sezioni progetto architettonico uffici e capannone stato di progetto, del 05.10.2017;
9. TAV. B03 - Prospetti di progetto del 05.10.2017;
10. Relazione descrittiva integrativa delle modifiche progettuali del sistema di smaltimento reflui esistente, del 04.7.2020 in ossequio alle richieste ed osservazioni della conferenza dei servizi del 05.02.2020;
11. TAV. B04 - Planimetria e sezione layout esterno del 27.7.2020, in ossequio alle richieste ed osservazioni della conferenza dei servizi del 13.7.2020;
12. TAV. B05 - Planimetria e sezione layout interno del 27.7.2020, in ossequio alle richieste ed osservazioni della conferenza dei servizi del 13.7.2020;
13. Relazione di valutazione previsionale di impatto acustico ambientale del 05.5.2020;
14. TAV. B06 - impatto acustico previsionale;
15. Relazione geologica del gennaio 2018;
16. Relazione descrittiva delle modifiche progettuali e delle sorgenti e sistema di abbattimento emissioni in atmosfera del 20.3.2020;

17. TAV. B07 – Punti di emissione in atmosfera del 20.3.2020;
18. Elenco BAT applicate volontariamente del 20.3.2020;
19. Documento di Valutazione dei Rischi del 20.5.2020;
20. Relazione di protezione contro i fulmini del 18.5.2020;
21. certificato di agibilità prot. n.373489 del 23.7.2015, rilasciato dal Comune di Carini;
22. Autorizzazione alla realizzazione di n.2 tettoie in acciaio con platea di fondazione prot.124231 del 04.6.2018, rilasciato da U.O. 11 - Edilizia privata Palermo;
23. TAV. B08 – Presidi antincendio del 20.3.2020;
24. Procedura di emergenza sversamenti accidentali rifiuti sanitari, del 04.5.2020.

La Ditta potrà gestire i seguenti quantitativi:

- rifiuti non pericolosi – 13.150 t/anno;
- rifiuti pericolosi – 4.800 t/anno.

La durata massima dello stoccaggio è pari a 12 (dodici) mesi.

#### Art.4

La Ditta nell'esercizio delle attività autorizzate di cui in oggetto, potrà gestire i codici EER e svolgere le operazioni come di seguito nel dettaglio:

#### Rifiuti non pericolosi

<b>02</b>	<b>Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti</b>									
<b>02 01</b>	<b>rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca</b>									
02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia					R13			D14	D15
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R 3				R13		D13	D14	D15
02 01 09	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08					R13			D14	D15
02 01 10	rifiuti metallici		R 4			R13			D14	D15
<b>02 02</b>	<b>rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale</b>									
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia					R13			D14	D15
02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione					R13		D13	D14	D15
02 02 04	Fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti					R13			D14	D15
<b>02 03</b>	<b>rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa</b>									
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti					R13			D14	D15
02 03 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti					R13			D14	D15
02 03 03	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente					R13			D14	D15
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione					R13		D13	D14	D15
<b>02 05</b>	<b>rifiuti dell'industria lattiero-casearia</b>									
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione					R13		D13	D14	D15
02 05 02	Fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti					R13			D14	D15
<b>02 06</b>	<b>rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione</b>									
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione					R13		D13	D14	D15
02 06 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti					R13			D14	D15
02 06 03	Fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti					R13			D14	D15
<b>02 07</b>	<b>rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)</b>									
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima					R13			D14	D15
02 07 03	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici					R13			D14	D15
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione					R13		D13	D14	D15
02 07 05	Fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti					R13			D14	D15

<b>03</b>	<b><i>Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone</i></b>								
<b>03 01</b>	<b>rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili</b>								
03 01 01	scarti di corteccia e sughero	R 3			R13		D13	D14	D15
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	R 3			R13		D13	D14	D15
<b>03 03</b>	<b>rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone</b>								
03 03 01	scarti di corteccia e legno	R 3			R13		D13	D14	D15
03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)				R13			D14	D15
03 03 05	fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta				R13			D14	D15
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone				R13			D14	D15
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	R 3			R13				
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio				R13			D14	D15
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica				R13			D14	D15
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10				R13			D14	D15
<b>04</b>	<b><i>Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile</i></b>								
<b>04 01</b>	<b>rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce</b>								
04 01 08	cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo				R13			D14	D15
04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura				R13			D14	D15
<b>04 02</b>	<b>rifiuti dell'industria tessile</b>								
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze	R 3			R13		D13	D14	D15
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate	R 3			R13		D13	D14	D15
<b>05</b>	<b><i>Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone</i></b>								
<b>05 01</b>	<b>rifiuti della raffinazione del petrolio</b>								
05 01 10	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09				R13			D14	D15
05 01 16	rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio				R13			D14	D15
<b>05 07</b>	<b>rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale</b>								
05 07 02	rifiuti contenenti zolfo				R13			D14	D15
<b>06</b>	<b><i>Rifiuti dei processi chimici inorganici</i></b>								
<b>06 03</b>	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici</b>								
06 03 14	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13				R13			D14	D15
06 03 16	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15				R13			D14	D15
<b>06 05</b>	<b>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</b>								
06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02				R13			D14	D15
06 09 02	Scorie di fosforo							D14	D15
06 09 04	Rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 060903							D14	D15
<b>07</b>	<b><i>Rifiuti dei processi chimici organici</i></b>								
<b>07 02</b>	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali</b>								
07 02 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11				R13		D13	D14	D15
07 02 13	rifiuti plastici	R 3			R13		D13	D14	D15

<b>07 03</b>	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)</b>								
07 03 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11				R13		D13	D14	D15
<b>07 04</b>	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09) agenti conservanti del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici</b>								
07 04 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11				R13		D13	D14	D15
<b>07 06</b>	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici</b>								
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11				R13		D13	D14	D15
<b>07 07</b>	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti</b>								
07 07 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11				R13		D13	D14	D15
<b>08</b>	<b>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa</b>								
<b>08 01</b>	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici</b>								
08 01 12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11				R13			D14	D15
08 01 14	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13				R13			D14	D15
08 01 16	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15				R13			D14	D15
08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17				R13			D14	D15
08 01 20	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19				R13			D14	D15
<b>08 02</b>	<b>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)</b>								
08 02 01	Polveri di scarti di rivestimenti				R13			D14	D15
08 02 02	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici				R13			D14	D15
08 02 03	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici				R13			D14	D15
<b>08 03</b>	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa</b>								
08 03 07	fanghi acquosi contenenti inchiostro				R13			D14	D15
08 03 08	Rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro				R13			D14	D15
08 03 13	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12				R13			D14	D15
08 03 15	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14				R13			D14	D15
08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17				R13			D14	D15
<b>08 04</b>	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)</b>								
08 04 10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09				R13			D14	D15
08 04 12	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11				R13			D14	D15
08 04 14	fanghi di adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13				R13			D14	D15
08 04 16	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15				R13			D14	D15



<b>09</b>	<b>Rifiuti dell'industria fotografica</b>								
<b>09 01</b>	<b>rifiuti dell'industria fotografica</b>								
09 01 07	pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento				R13			D14	D15
09 01 08	pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento				R13			D14	D15
09 01 10	macchine fotografiche monouso senza batterie				R13			D14	D15
09 01 12	macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11				R13			D14	D15
<b>10</b>	<b>Rifiuti prodotti da processi termici</b>								
<b>10 01</b>	<b>rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)</b>								
10 01 01	ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)				R13		D13	D14	D15
10 01 02	ceneri leggere di carbone				R13		D13	D14	D15
10 01 05	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi				R13			D14	D15
10 01 07	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi				R13			D14	D15
10 01 15	ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia prodotti da il coincerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 04				R13		D13	D14	D15
10 01 17	ceneri leggere prodotte dal coincerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16				R13		D13	D14	D15
10 01 19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18				R13		D13	D14	D15
10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20				R13			D14	D15
10 01 23	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22				R13			D14	D15
10 01 25	rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone				R13			D14	D15
10 01 26	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento				R13			D14	D15
<b>10 02</b>	<b>rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio</b>								
10 02 10	scaglie di laminazione	R 4			R13			D14	D15
<b>10 03</b>	<b>Rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio</b>								
10 03 02	rammenti di anodi				R13			D14	D15
<b>10 11</b>	<b>rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro</b>								
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro				R13		D13	D14	D15
10 11 10	Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09				R13			D14	D15
<b>10 12</b>	<b>rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione</b>								
10 12 01	Residui di miscela di preparazione non sottoposte a trattamento termico				R13		D13	D14	D15
<b>11</b>	<b>Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa</b>								
<b>11 01</b>	<b>rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e rivestimento di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)</b>								
11 01 12	soluzioni acquose di risciacquo, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11				R13			D14	D15
11 01 14	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13				R13			D14	D15

<b>12</b>	<b>Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica</b>								
<b>12 01</b>	<b>rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche</b>								
12 01 01	limatura e trucioli di metalli ferrosi		R 4			R13			
12 01 02	polveri e particolato di metalli ferrosi		R 4			R13		D14	D15
12 01 03	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi		R 4			R13		D14	D15
12 01 04	polveri e particolato di metalli non ferrosi		R 4			R13		D14	D15
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici	R 3				R13		D13	D14
12 01 13	Rifiuti di saldatura					R13		D14	D15
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14					R13		D14	D15
12 01 17	Residui di materiale di sabbiatura, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16					R13		D13	D14
12 01 21	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20					R13		D14	D15
<b>15</b>	<b>Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)</b>								
<b>15 01</b>	<b>imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)</b>								
15 01 01	Imballaggi di carta e cartone	R 3				R13		D13	D14
15 01 02	imballaggi di plastica	R 3				R13		D13	D14
15 01 03	imballaggi in legno	R 3				R13		D13	D14
15 01 04	imballaggi metallici		R 4			R13		D14	D15
15 01 05	imballaggi compositi	R 3	R 4		R12	R13		D13	D14
15 01 06	imballaggi in materiali misti	R 3	R 4	R 5	R12	R13		D13	D14
15 01 07	imballaggi di vetro			R 5		R13		D13	D14
15 01 09	imballaggi in materia tessile	R3				R13		D13	D14
<b>15 02</b>	<b>assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi</b>								
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02		R 4		R12	R13		D13	D14
<b>16</b>	<b>Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco</b>								
<b>16 01</b>	<b>veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)</b>								
16 01 03	pneumatici fuori uso	R 3	R 4		R12	R13		D13	D14
16 01 06	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	R 3	R 4	R 5	R12	R13			
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11		R 4		R12	R13		D14	D15
16 01 15	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14					R13		D14	D15
16 01 16	serbatoi per gas liquido	R 3	R 4		R12	R13		D14	D15
16 01 17	metalli ferrosi		R 4			R13			
16 01 18	metalli non ferrosi	R 3	R 4			R13			
16 01 19	Plastica	R 3				R13		D13	D14
16 01 20	vetro			R 5		R13		D13	D14
16 01 22	componenti non specificati altrimenti	R 3	R 4	R 5	R12	R13		D13	D14
<b>16 02</b>	<b>Rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche</b>								
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	R 3	R 4	R 5	R12	R13		D14	D15
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	R 3	R 4	R 5	R12	R13		D14	D15
<b>16 03</b>	<b>prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati</b>								
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	R 3	R 4	R 5	R12	R13		D13	D14

16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce	R 3	R 4		R12	R13		D13	D14	D15
<b>16 05</b>	<b>gas in contenitori a pressione e sostanze chimiche di scarto</b>									
16 05 05	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04	R 3	R 4		R12	R13			D14	D15
16 05 09	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08	R 3	R 4		R12	R13			D14	D15
<b>16 06</b>	<b>batterie ed accumulatori</b>									
16 06 04	batterie alcaline (tranne 16 06 03)					R13			D14	D15
16 06 05	altre batterie e accumulatori					R13				
<b>16 07</b>	<b>rifiuti della pulizia di serbatoi e di fusti per trasporto e stoccaggio (tranne 05 e 13)</b>									
<b>16 08</b>	<b>catalizzatori esauriti</b>									
16 08 01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)		R 4		R12	R13			D14	D15
16 08 03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti					R13			D14	D15
16 08 04	catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08 07)					R13			D14	D15
<b>16 10</b>	<b>rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito</b>									
16 10 02	Rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelle di cui alla voce 16 10 01					R13			D14	D15
16 10 04	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03					R13			D14	D15
<b>16 11</b>	<b>Rifiuti di rivestimenti e materiali refrattari</b>									
16 11 02	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01					R13		D13	D14	D15
16 11 04	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01					R13		D13	D14	D15
16 11 06	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi non metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01					R13		D13	D14	D15
<b>17</b>	<b>Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)</b>									
<b>17 01</b>	<b>cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche</b>									
17 01 01	Cemento					R13		D13	D14	D15
17 01 02	Mattoni					R13		D13	D14	D15
17 01 03	mattonelle e ceramiche					R13		D13	D14	D15
17 01 07	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06					R13		D13	D14	D15
<b>17 02</b>	<b>legno, vetro e plastica</b>									
17 02 01	Legno	R 3				R13		D13	D14	D15
17 02 02	Vetro			R 5		R13		D13	D14	D15
17 02 03	Plastica	R 3				R13		D13	D14	D15
<b>17 03</b>	<b>miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame</b>									
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01					R13		D13	D14	D15
<b>17 04</b>	<b>metalli (incluse le loro leghe)</b>									
17 04 01	rame, bronzo, ottone	R 3	R 4			R13				
17 04 02	alluminio	R 3	R 4			R13				
17 04 03	piombo		R 4			R13				
17 04 04	zinco		R 4			R13				
17 04 05	ferro e acciaio		R 4			R13				
17 04 06	stagno		R 4			R13				

17 04 07	metalli misti		R 4		R12	R13				
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	R 3	R 4		R12	R13		D13	D14	D15
<b>17 05</b>	<b>terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio</b>									
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03					R13		D13	D14	D15
17 05 06	materiali di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05					R13			D14	D15
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07					R13		D13	D14	D15
<b>17 06</b>	<b>materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto</b>									
17 06 04	materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	R 3	R 4		R12	R13		D13	D14	D15
<b>17 08</b>	<b>materiali da costruzione a base di gesso</b>									
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01					R13		D13	D14	D15
<b>17 09</b>	<b>altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione</b>									
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03					R13		D13	D14	D15
<b>18</b>	<b><i>Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)</i></b>									
<b>18 01</b>	<b>rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani</b>									
18 01 01	oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)								D14	D15
18 01 04	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)								D14	D15
18 01 07	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06								D14	D15
18 01 09	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08								D14	D15
<b>18 02</b>	<b>rifiuti legati alle attività di ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali</b>									
18 02 01	oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)								D14	D15
18 02 03	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni								D14	D15
18 02 06	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05								D14	D15
18 02 08	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07								D14	D15
<b>19</b>	<b><i>Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché della potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale</i></b>									
<b>19 01</b>	<b>rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti</b>									
19 01 02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti		R 4			R13			D14	D15
19 01 12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11					R13		D13	D14	D15
19 01 14	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce					R13		D13	D14	D15
19 01 16	polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15					R13		D13	D14	D15
19 01 18	rifiuti della pirolisi diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17					R13		D13	D14	D15
19 01 19	sabbie dei reattori a letto fluidizzato					R13		D13	D14	D15

<b>19 02</b>	<b>rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)</b>								
19 02 03	rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi				R13			D14	D15
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05				R13			D14	D15
<b>19 03</b>	<b>rifiuti stabilizzati/solidificati</b>								
19 03 05	Rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04				R13			D14	D15
19 03 07	Rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04				R13			D14	D15
<b>19 08</b>	<b>rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti</b>								
19 08 01	Residui di vagliatura				R13			D14	D15
19 08 02	rifiuti da dissabbiamento				R13			D14	D15
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane				R13			D14	D15
19 08 09	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili				R13			D14	D15
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11				R13		D13	D14	D15
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13				R13		D13	D14	D15
<b>19 09</b>	<b>rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale</b>								
19 09 01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari							D14	D15
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua				R13			D14	D15
19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione				R13			D14	D15
19 09 04	carbone attivo esaurito				R13		D13	D14	D15
19 09 05	resine a scambio ionico saturate o esaurite				R13		D13	D14	D15
19 09 06	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico.				R13			D14	D15
<b>19 10</b>	<b>rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo</b>								
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio	R 4			R13			D14	D15
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi	R 4			R13			D14	D15
19 10 04	frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, diverse da quelli di cui alla voce 19 10 03				R13			D14	D15
19 10 06	altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05				R13			D14	D15
19 11 06	Fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05							D14	D15
<b>19 12</b>	<b>rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti</b>								
19 12 01	carta e cartone	R 3			R13		D13	D14	D15
19 12 02	metalli ferrosi		R 4		R13				
19 12 03	metalli non ferrosi		R 4		R13				
19 12 04	plastica e gomma	R 3			R13		D13	D14	D15
19 12 05	Vetro			R 5	R13		D13	D14	D15
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	R 3			R13		D13	D14	D15
19 12 08	Prodotti tessili	R 3			R13		D13	D14	D15
19 12 10	rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)				R13			D14	D15
19 12 12	altri rifiuti (compresi i materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11				R13			D14	D15

<b>19 13</b>	<b>rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda</b>									
19 13 02	rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01					R13		D13	D14	D15
19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191303								D14	D15
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05								D14	D15
19 13 08	rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07								D14	D15
<b>20</b>	<b>Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata</b>									
<b>20 01</b>	<b>frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)</b>									
20 01 01	carta e cartone	R 3				R13		D13	D14	D15
20 01 02	vetro			R 5		R13				
20 01 10	abbigliamento	R 3				R13		D13	D14	D15
20 01 11	prodotti tessili	R 3				R13		D13	D14	D15
20 01 25	oli e grassi commestibili					R13			D14	D15
20 01 28	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27								D14	D15
20 01 30	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29								D14	D15
20 01 32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31								D14	D15
20 01 34	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33					R13				
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	R 3	R 4	R 5	R12	R13				
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	R 3				R13		D13	D14	D15
20 01 39	plastica	R 3				R13		D13	D14	D15
20 01 40	metallo		R 4			R13				
<b>20 02</b>	<b>rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)</b>									
20 02 01	rifiuti biodegradabili					R13				
20 02 02	terra e roccia					R13		D13	D14	D15
<b>20 03</b>	<b>altri rifiuti urbani</b>									
20 03 07	rifiuti ingombranti	R 3	R 4	R 5	R12	R13		D13	D14	D15

## Rifiuti Pericolosi

<b>03</b>	<b>Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone</b>									
<b>03 01</b>	<b>Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili</b>									
03 01 04*	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose							D13	D14	D15
<b>05</b>	<b>Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone</b>									
<b>05 01</b>	<b>Rifiuti della raffinazione del petrolio</b>									
05 01 02*	Fanghi da processi di dissalazione								D14	D15
05 01 03*	Morchie depositate sul fondo dei serbatoi					R13		D13	D14	D15
05 01 06*	Fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature								D14	D15
<b>06</b>	<b>Rifiuti dei processi chimici inorganici</b>									
<b>06 01</b>	<b>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi</b>									
06 01 01*	Acido solforico ed acido solforoso								D14	D15

06 01 02*	Acido cloridrico								D14	D15
06 01 03*	Acido fluoridrico								D14	D15
06 01 04*	Acido fosforico e fosforoso								D14	D15
06 01 05*	Acido nitrico e acido nitroso								D14	D15
06 01 06*	Altri acidi								D14	D15
<b>06 02</b>	<b>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi</b>									
06 02 01*	Idrossido di calcio								D14	D15
06 02 03*	Idrossido di ammonio								D14	D15
06 02 04*	Idrossido di sodio e di potassio								D14	D15
06 02 05*	Altre basi								D14	D15
<b>06 03</b>	<b>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici</b>									
06 03 11*	Sali e loro soluzioni, contenenti cianuri								D14	D15
06 03 13*	Sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti					R13			D14	D15
06 03 15*	Ossidi metallici contenenti metalli pesanti								D14	D15
<b>06 04</b>	<b>Rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03</b>									
06 04 04*	Rifiuti contenenti mercurio					R13			D14	D15
06 04 05*	Rifiuti contenenti altri metalli pesanti					R13			D14	D15
<b>06 07</b>	<b>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni</b>									
06 07 01*	Rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto								D14	D15
06 07 03*	Fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio								D14	D15
<b>06 13</b>	<b>Rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti</b>									
06 13 02*	Carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)					R13			D14	D15
06 13 04*	Rifiuti della lavorazione dell'amianto								D14	D15
<b>07</b>	<b>Rifiuti dei processi chimici organici</b>									
<b>07 01</b>	<b>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base</b>									
07 01 01*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri					R13			D14	D15
07 01 03*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri					R13			D14	D15
07 01 04*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri					R13			D14	D15
<b>07 02</b>	<b>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (pffu) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali</b>									
07 02 01*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri					R13			D14	D15
07 02 03*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri					R13			D14	D15
<b>07 03</b>	<b>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)</b>									
07 03 04*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri					R13			D14	D15
<b>07 06</b>	<b>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici</b>									
07 06 10*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti					R13				
<b>07 07</b>	<b>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti</b>									
07 07 01*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri					R13			D14	D15
<b>08</b>	<b>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa</b>									

<b>08 01</b>	<b>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici</b>									
08 01 11*	Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose					R13			D14	D15
08 01 13*	Fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose								D14	D15
08 01 15*	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose					R13			D14	D15
08 01 17*	Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose					R13			D14	D15
08 01 19*	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose					R13			D14	D15
08 01 21*	Residui di vernici o di sverniciatori					R13			D14	D15
<b>08 03</b>	<b>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa</b>									
08 03 12*	Scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose					R13			D14	D15
08 03 17*	Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose								D14	D15
08 03 19*	Oli dispersi					R13			D14	D15
<b>08 04</b>	<b>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)</b>									
08 04 09*	Adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose					R13			D14	D15
<b>08 05</b>	<b>Rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08</b>									
08 05 01*	Isocianati di scarto					R13			D14	D15
<b>09</b>	<b>Rifiuti dell'industria fotografica</b>									
<b>09 01</b>	<b>Rifiuti dell'industria fotografica</b>									
09 01 01*	Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa								D14	D15
09 01 02*	Soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa								D14	D15
09 01 03*	Soluzioni di sviluppo a base di solventi					R13			D14	D15
09 01 04*	Soluzioni fissative					R13			D14	D15
09 01 05*	Soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio								D14	D15
09 01 11*	Macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03					R13			D14	D15
<b>10</b>	<b>Rifiuti prodotti da processi termici</b>									
<b>10 01</b>	<b>Rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)</b>									
10 01 04*	Ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia								D14	D15
10 01 16*	Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose								D14	D15
10 01 20*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose								D14	D15
10 01 22*	Fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose								D14	D15
<b>10 03</b>	<b>Rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio</b>									
10 03 04*	Scorie della produzione primaria								D14	D15
10 03 08*	Scorie saline della produzione secondaria								D14	D15
10 03 09*	Scorie nere della produzione secondaria								D14	D15
<b>10 08</b>	<b>Rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi</b>									
10 08 08*	Scorie salate della produzione primaria e secondaria								D14	D15
<b>10 11</b>	<b>Rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro</b>									
10 11 15*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose								D14	D15



10 11 19*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose								D14	D15
<b>11</b>	<b>Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa</b>									
<b>11 01</b>	<b>Rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)</b>									
11 01 05*	Acidi di decapaggio					R13			D14	D15
11 01 06*	Acidi non specificati altrimenti					R13			D14	D15
11 01 13*	Rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose					R13			D14	D15
11 01 15*	Eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose					R13			D14	D15
<b>12</b>	<b>Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica</b>									
<b>12 01</b>	<b>Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche</b>									
12 01 12*	Cere e grassi esauriti					R13		D13	D14	D15
<b>13</b>	<b>Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)</b>									
<b>13 01</b>	<b>Scarti di oli per circuiti idraulici</b>									
13 01 01*	Oli per circuiti idraulici contenenti pcb (1)					R13			D14	D15
13 01 04*	Emulsioni clorurate					R13			D14	D15
13 01 05*	Emulsioni non clorurate					R13			D14	D15
13 01 09*	Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati					R13			D14	D15
13 01 10*	Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati					R13			D14	D15
13 01 11*	Oli sintetici per circuiti idraulici					R13			D14	D15
13 01 12*	Oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili					R13			D14	D15
13 01 13*	Altri oli per circuiti idraulici					R13			D14	D15
<b>13 02</b>	<b>Scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti</b>									
13 02 04*	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione					R13			D14	D15
13 02 05*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati					R13			D14	D15
13 02 06*	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione					R13			D14	D15
13 02 07*	Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile					R13			D14	D15
13 02 08*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione					R13			D14	D15
<b>13 03</b>	<b>Oli isolanti e termoconduttori di scarto</b>									
13 03 01*	Oli isolanti e termoconduttori, contenenti pcb								D14	D15
13 03 10*	Altri oli isolanti e termoconduttori					R13			D14	D15
<b>13 05</b>	<b>Prodotti di separazione olio/acqua</b>									
13 05 02*	Fanghi di prodotti di separazione olio/acqua					R13		D13	D14	D15
13 05 07*	Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua					R13		D13	D14	D15
<b>13 07</b>	<b>Rifiuti di carburanti liquidi</b>									
13 07 01*	Olio combustibile e carburante diesel					R13		D13	D14	D15
13 07 02*	Petrolio					R13			D14	D15
13 07 03*	Altri carburanti (comprese le miscele)					R13			D14	D15
<b>13 08</b>	<b>Rifiuti di oli non specificati altrimenti</b>									
13 08 01*	Fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione					R13			D14	D15
13 08 02*	Altre emulsioni					R13		D13	D14	D15
<b>14</b>	<b>Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne 07 e 08)</b>									

<b>14 06</b>	<b>Solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol di scarto</b>								
14 06 01*	Clorofluorocarburi, hcfc, hfc	R 3	R 4		R 12	R 13		D 13	D 14 D 15
14 06 02*	Altri solventi e miscele di solventi, alogenati					R 13			D 14 D 15
14 06 03*	Altri solventi e miscele di solventi					R 13			D 14 D 15
14 06 04*	Fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati					R 13			D 14 D 15
14 06 05*	Fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi								D 14 D 15
<b>15</b>	<b>Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)</b>								
<b>15 01</b>	<b>Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)</b>								
15 01 10*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	R 3	R 4	R 5	R 12	R 13		D 13	D 14 D 15
15 01 11*	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti					R 13			D 14 D 15
<b>15 02</b>	<b>Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi</b>								
15 02 02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose		R 4		R 12	R 13		D 13	D 14 D 15
<b>16</b>	<b>Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco</b>								
<b>16 01</b>	<b>Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)</b>								
16 01 04*	Veicoli fuori uso	R 3	R 4	R 5	R 12	R 13			
16 01 07*	Filtri dell'olio		R 4		R 12	R 13			D 14 D 15
16 01 08*	Componenti contenenti mercurio					R 13			
16 01 09*	Componenti contenenti pcb					R 13			D 14 D 15
16 01 10*	Componenti esplosivi (ad esempio "air bag")					R 13			D 14 D 15
16 01 11*	Pastiglie per freni, contenenti amianto		R 4		R 12	R 13			D 14 D 15
16 01 13*	Liquidi per freni					R 13			D 14 D 15
16 01 14*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose					R 13			D 14 D 15
16 01 21*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	R 3	R 4		R 12	R 13			D 14 D 15
<b>16 02</b>	<b>Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche</b>								
16 02 09*	Trasformatori e condensatori contenenti pcb					R 13			D 14 D 15
16 02 10*	Apparecchiature fuori uso contenenti pcb o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09					R 13			D 14 D 15
16 02 11*	Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, hcfc, hfc	R 3	R 4		R 12	R 13			D 14 D 15
16 02 12*	Apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere		R 4		R 12	R 13			D 14 D 15
16 02 13*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	R 3	R 4	R 5	R 12	R 13	D 9		D 14 D 15
16 02 15*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	R 3	R 4	R 5	R 12	R 13	D 9		D 14 D 15
<b>16 03</b>	<b>Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati</b>								
16 03 03*	Rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose					R 13		D 13	D 14 D 15
16 03 05*	Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose					R 13		D 13	D 14 D 15
<b>16 05</b>	<b>Gas in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto</b>								
16 05 04*	Gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	R 3	R 4		R 12	R 13		D 13	D 14 D 15

16 05 06*	Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio					R13			D14	D15
16 05 07*	Sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose					R13			D14	D15
16 05 08*	Sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose					R13			D14	D15
<b>16 06</b>	<b>Batterie ed accumulatori</b>									
16 06 01*	Batterie al piombo					R13				
16 06 02*	Batterie al nichel-cadmio					R13				
16 06 03*	Batterie contenenti mercurio					R13				
16 06 06*	Elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata								D14	D15
<b>16 07</b>	<b>Rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (tranne 05 e 13)</b>									
16 07 08*	Rifiuti contenenti olio					R13		D13	D14	D15
16 07 09*	Rifiuti contenenti altre sostanze pericolose					R13		D13	D14	D15
<b>16 08</b>	<b>Catalizzatori esauriti</b>									
16 08 02*	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi					R13			D14	D15
16 08 05*	Catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico					R13			D14	D15
16 08 07*	Catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose					R13			D14	D15
<b>16 09</b>	<b>Sostanze ossidanti</b>									
16 09 01*	Permanganati, ad esempio permanganato di potassio					R13			D14	D15
16 09 02*	Cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio					R13			D14	D15
16 09 04*	Sostanze ossidanti non specificate altrimenti					R13			D14	D15
<b>16 10</b>	<b>Rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito</b>									
16 10 01*	Soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose					R13			D14	D15
<b>17</b>	<b>Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)</b>									
<b>17 01</b>	<b>Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche</b>									
17 01 06*	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose								D14	D15
<b>17 02</b>	<b>Legno, vetro e plastica</b>									
17 02 04*	Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	R 3		R 5	R12	R13	D9	D13	D14	D15
<b>17 03</b>	<b>Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame</b>									
17 03 01*	Miscele bituminose contenenti catrame di carbone								D14	D15
17 03 03*	Catrame di carbone e prodotti contenenti catrame								D14	D15
<b>17 04</b>	<b>Metalli (incluse le loro leghe)</b>									
17 04 09*	Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose		R 4		R12	R13	D9	D13	D14	D15
17 04 10*	Cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	R 3	R 4		R12	R13		D13	D14	D15
<b>17 05</b>	<b>Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio</b>									
17 05 03*	Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose					R13		D13	D14	D15
17 05 07*	Pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose					R13			D14	D15
<b>17 06</b>	<b>Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto</b>									
17 06 01*	Materiali isolanti contenenti amianto								D14	D15
17 06 03*	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	R 3	R 4		R12	R13	D9		D14	D15

17 06 05*	Materiali da costruzione contenenti amianto <sup>(i)</sup>								D14	D15
<b>17 08</b>	<b>Materiali da costruzione a base di gesso</b>									
17 08 01*	Materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose								D14	D15
<b>17 09</b>	<b>Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione</b>									
17 09 03*	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose					R13	D9		D14	D15
<b>18</b>	<b><i>Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)</i></b>									
<b>18 01</b>	<b>Rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani</b>									
18 01 03*	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni								D14	D15
18 01 06*	Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose								D14	D15
18 01 08*	Medicinali citotossici e citostatici								D14	D15
18 01 10*	Rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici								D14	D15
18 02	Rifiuti legati alle attività di ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie degli animali									
18 02 02*	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni								D14	D15
<b>19</b>	<b><i>Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale</i></b>									
<b>19 02</b>	<b>Rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)</b>									
19 02 05*	Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose					R13			D14	D15
<b>19 08</b>	<b>Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti</b>									
19 08 11*	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose								D14	D15
19 08 13*	Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali								D14	D15
<b>19 10</b>	<b>Rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo</b>									
19 10 03*	Fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose								D14	D15
<b>19 11</b>	<b>Rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio</b>									
19 11 05*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose								D14	D15
19 11 07*	Rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi								D14	D15
<b>19 12</b>	<b>Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti</b>									
19 12 06*	Legno contenente sostanze pericolose							D13	D14	D15
19 12 11*	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose					R13			D14	D15
<b>19 13</b>	<b>Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda</b>									

19 13 01*	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose					R13		D13	D14	D15
19 13 03*	Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose								D14	D15
19 13 05*	Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose								D14	D15
19 13 07*	Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose								D14	D15
<b>20</b>	<b><i>Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata</i></b>									
<b>20 01</b>	<b>Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)</b>									
20 01 13*	Solventi					R13			D14	D15
20 01 21*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio					R13			D14	D15
20 01 23*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	R 3	R 4		R12	R13			D14	D15
20 01 26*	Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25					R13			D14	D15
20 01 27*	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose					R13			D14	D15
20 01 29*	Detergenti contenenti sostanze pericolose								D14	D15
20 01 31*	Medicinali citotossici e citostatici								D14	D15
20 01 33*	Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie					R13				
20 01 35*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi	R 3	R 4	R 5	R12	R13			D14	D15
20 01 37*	Legno, contenente sostanze pericolose					R13		D13	D14	D15

### Art.5

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

La Dittà dovrà predisporre secondo la normativa vigente di settore e in accordo con ARPA Sicilia, il Piano di Monitoraggio, avendo cura di trasmettere successivamente le relative risultanze allo scrivente Ufficio, nonché ad ARPA Sicilia e alla Città Metropolitana di Palermo.

#### ARTA:

Assessorato Territorio ed Ambiente D.A. n.272/GAB del 21.06.2019 con allegato Parere Commissione T.S. n.147/2019, con il quale ha espresso giudizio di compatibilità positivo con prescrizioni (che fanno parte integrante del presente provvedimento),

#### Dipartimento Ambiente ARTA STA-PA:

#### V.L.E. Valori Limite di Emissione

Punto emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Sostanza inquinante	Limite (mg/Nm <sup>3</sup> )	Frequenza autocontrolli	Impianto abbattimento
E1	Trituratore Eurotrito 80 (ID 21A) + impianto recupero cavi elettrici granulatore sincro 415 eko, Guidetti (ID 24)	9000	polveri	15	annuale	Filtro assoluto - HEPA
E2	Sala bonifica RCA e FAV (ID10)	1200	polveri asbesto*	15 0,1	annuale	Filtro assoluto - HEPA

*\*VLE per inquinante appartenente alla classe I, tabella A1, parte II dell'allegato I alla parte Quinta del d.lgs.152/06 e ss.mm.ii. (soglia di rilevanza espressa come flusso di massa 0,5 g/h);*

1. i Valori Limite di Emissione (VLE) espressi come concentrazione sono stabiliti con riferimento ai periodi di normale funzionamento degli impianti, con esclusione dei periodi di avvio, arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi;

2. i V.L.E. sono fissati sulla base di quanto dichiarato dal gestore dello stabilimento negli elaborati progettuali prodotti, tenendo conto della applicazione delle “*Migliori Tecniche Disponibili*” previste con gli elaborati progettuali stessi ed in conformità alle pertinenti norme previste dalla parte V del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e dal D.M. 05.02.1998 e ss.mm.ii;
3. resta inteso il rispetto dei limiti previsti per ogni singola sostanza non già compresa nella superiore tabella ed appartenente ad una delle classi di cui alle tabelle della parte II dell'Allegato I alla Parte V del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;
4. le emissioni di sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte V del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. devono essere limitate nella maggiore misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio;
5. il gestore è tenuto ad effettuare il monitoraggio ed il controllo delle emissioni convogliate in conformità ai criteri di cui all'Allegato VI, parte Quinta, del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. I metodi di campionamento e analisi delle emissioni dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche CEN come recepite dalle norme UNI-EN o, ove queste non siano disponibili, dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche ISO oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, dovranno essere quelli di cui alle pertinenti ed aggiornate norme tecniche nazionali o internazionali;
6. per la verifica di conformità ai VLE sottoposte ad autocontrollo, la concentrazione deve essere calcolata come valore medio dei valori analitici di tre campioni consecutivi con periodo di campionamento di almeno 30 minuti ciascuno, rappresentativi del periodo di un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, Nel caso in cui i metodi di campionamento individuati prevedano, per specifiche sostanze, un periodo minimo di campionamento superiore alle tre ore, è possibile utilizzare un unico campione ai fini della valutazione della conformità delle emissioni ai valori limite;
7. il gestore è tenuto ad effettuare l'autocontrollo delle emissioni inquinanti con frequenza prevista nella superiore tabella. I dati relativi al monitoraggio devono essere riportati dal gestore su appositi registri ai quali devono essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione degli Organi di Controllo e Vigilanza. (Uno schema esemplificativo per la redazione del registro è riportato in appendice I all'allegato VI alla Parte V del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.);
8. il gestore dovrà comunicare la data prevista per gli autocontrolli periodici con almeno 20 giorni di anticipo agli Organi di Controllo ed all'Autorità Competente. Le relazioni ed i rapporti di prova dovranno essere trasmessi entro i successivi 60 giorni, anche a mezzo elettronico, agli Organi di Controllo e Vigilanza ed all'Autorità Competente;
9. il gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avvio, manutenzione e fermata degli impianti;
10. ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, anomalie, guasti, etc.) deve essere annotata su un apposito registro. Il registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi di Controllo e Vigilanza. (Uno schema esemplificativo per la redazione del registro è riportato in appendice 2 all'allegato VI alla Parte V del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.);
11. ai sensi dell'art.271, comma 14, del decreto legislativo n.152/2006 e ss.mm.ii., in caso di anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il gestore dovrà: a) procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel piu' breve tempo possibile; b) ridurre o sospendere le lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto; c) comunicare entro le otto ore successive all'Autorità Competente ed agli Organi di Controllo e Vigilanza le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista;
12. il gestore, al fine di contenere le emissioni in atmosfera, è tenuto ad adottare gli accorgimenti previsti negli elaborati progettuali prodotti, con particolare riferimento alla combinazione di “BAT applicate volontariamente” (in linea con la “Decisione di esecuzione (ue) 2018/1147 della commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (bat) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/ue del parlamento europeo e del consiglio ”), di seguito elencate: 14 a, 14d, 14e,14f, 14 g; 25 b, 25 d; 26a, 26 b, 26 c; 29 a;
13. resta fermo il rispetto delle pertinenti prescrizioni previste dal D.M. 05.02.1998 e ss.mm.ii.;
14. per le emissioni diffuse in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e stoccaggio di prodotti polverulenti, nonché quelle in forma di gas o vapore derivanti dalla lavorazione, trasporto, devono essere rispettate le pertinenti prescrizioni contenute nell'Allegato V della Parte V del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e le pertinenti prescrizioni di cui all'Allegato 5 al D.M. 05.02.1998 e ss.mm.ii.;

15. il gestore dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, agli Organi di Controllo e Vigilanza ed all'Autorità Competente, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia ed efficienza;
16. gli Organi di Controllo e Vigilanza, effettueranno con periodicità almeno annuale la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente parere anche in concomitanza con gli autocontrolli a carico della ditta;
17. il gestore è tenuto ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'osservanza delle norme vigenti in materia;
18. gli Organi di Controllo e Vigilanza effettueranno presso lo stabilimento tutte le ispezioni ritenute necessarie al fine di accertare il rispetto delle presenti prescrizioni e delle pertinenti norme del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.. Il gestore fornisce agli Organi di Controllo e Vigilanza la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento, analisi e raccolta di dati e informazioni. Il gestore assicura in tutti i casi agli Organi di Controllo e Vigilanza l'accesso in condizioni di sicurezza ai sensi del d.lgs.81/2008 e ss.mm.ii. per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza;
19. il gestore dovrà presentare agli Organi di Controllo e Vigilanza copia degli elaborati progettuali prodotti per il rilascio del presente parere, ai fini del corretto svolgimento delle attività di controllo;
20. fermo restando le prescrizioni di cui sopra, la gestione dello stabilimento deve essere effettuata in conformità alle pertinenti norme previste dal d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., alle altre normative specifiche vigenti, al d.lgs.81/2008 e ss.mm.ii (in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente;
21. è fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'evolversi della normativa di settore.

### **Città Metropolitana di Palermo**

- a) per ogni tipologia di rifiuto, le aree destinate alle operazioni di messa in riserva R13 dovranno essere distinte da quelle destinate al deposito preliminare D15;
- b) atteso che la Ditta intende effettuare sulla stessa tipologia di rifiuti sia operazioni finalizzate al recupero che operazioni finalizzate allo smaltimento, dovrà essere data priorità alle operazioni finalizzate al recupero di materia, che deve essere effettuata in modo effettivo e oggettivo;
- c) tutti i rifiuti che verranno accettati nell'ambito del recupero, così come voluto dal produttore, dovranno essere gestiti in tale ambito con una delle attività previste dall'allegato C alla parte IV del d.lgs.152/06 e ss.mm.ii.. Non è consentita alcuna deroga al ricorso ad attività di smaltimento.
- d) il periodo massimo di stoccaggio dovrà essere non superiore a 6 mesi;
- e) non può essere autorizzata come operazione D13 la mera miscelazione di rifiuti che attribuisce al rifiuto in uscita all'impianto un codice CER diverso da quello in entrata, secondo un codice prevalente.

### **AMAP S.p.A.:**

Gli scarichi in fognatura dovranno rispettare la Tab.3 dell'All. 5 – Parte III del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii..

### **ASP SIAV:**

1. il deposito preliminare di rifiuti sanitari a rischio infettivo dovrà avvenire costantemente in cella frigo ad una temperatura non superiore a 5 gradi e per un tempo massimo di venti giorni .Tale cella frigorifera dovrà essere dotata di un termostato con centralina di regolazione, di sistema di indicazione e registrazione della temperatura , di dispositivi di segnalazione guasti e/o innalzamento della temperatura prescritta, nonché di un doppio sistema di allarme che si attivi nel caso in cui la temperatura superi il livello di emergenza preventivamente fissato. Particolare attenzione dovrà essere dedicata ai periodici interventi di lavaggio della cella con l'utilizzo di acqua e disinfettante. In caso di sversamenti accidentali, si attueranno le procedure di emergenza che prevederanno l'immediata circoscrizione delle eventuali perdite, il riconfezionamento dei rifiuti e la successiva pulizia e disinfezione dell'area interessata.
2. tutti i rifiuti sanitari a rischio infettivo dovranno pervenire all'impianto in oggetto confezionati in contenitori omologati ADR per "rifiuti sanitari" come previsto dal D.P.R.254/2003 e le operazioni di trasporto dovranno avvenire nel rispetto della normativa ADR.
3. dovrà essere garantito l'approvvigionamento con acqua destinata al consumo umano e la riserva idropotabile in dotazione dovrà essere opportunamente dimensionata in rapporto al numero dei lavoratori.
4. la Ditta, ad avvenuta messa a regime, dovrà provvedere alla rilevazione fonometrica dei valori acustici di immissione ai recettore più vicino al perimetro dell'impianto e in caso di superamento dei limiti di legge siano adottati conseguenziali accorgimenti tecnici atti a garantirne il rispetto.

## **ASP SPRESAL:**

Il cancello di ingresso, deve essere del tipo scorrevole ad uso intensivo e deve essere dotato di sensori di movimento in grado di rilevare gli ostacoli, con dispositivo che permetta la ripresa della corsa in senso inverso.

Che tra l'ingresso pedonale e l'ingresso automezzi, ci sia una barriera protettiva solida di delimitazione, per evitare eventuali contatti pedone/mezzi in transito (entrata /uscita); siano evidenziati i percorsi riservati agli automezzi, quelli destinati ai pedoni e/o quelli misti, così come il tratto destinato ai pedoni/visitatori/lavoratori tra l'ingresso principale, i parcheggi e gli Uffici. I percorsi devono essere evidenziati con segnaletica verticale e orizzontale ben visibile con colorazione altamente apprezzabile (nero / giallo) al fine di consentire la caratterizzazione dei percorsi, che deve essere effettuata al fine di consentire il loro facile utilizzo in piena sicurezza, conformemente alla loro destinazione.

Occorre inoltre prevedere adeguata segnaletica orizzontale per attraversamenti pedonali interferenti con i percorsi destinati ai mezzi; far rispettare i limiti di velocità previsti e far indossare obbligatoriamente al personale addetto all'assistenza dello scarico/carico dei rifiuti, indumenti ad alta visibilità.

Che sia valutato bene il transito contemporaneo di due mezzi in senso opposto fra di loro, all'ingresso principale e nella stessa zona, installare specchi per controllo visivo del traffico.

Si richiede che il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), venga integrato con la valutazione del rischio specifico per l'inserimento all'esterno dell'impianto di cui ai numeri della planimetria generale (cfr 11, 12, 13, 15, 17, 22A, 22B, 23, 24, 31, 30, 32, e 20 e 21), per le lavorazioni all'esterno, attenzionando bene la geometria delle rete viaria interna del sito, onde consentire la percorrenza in sicurezza dei mezzi in tutti i luoghi di lavoro, il cui loro accesso è consentito in relazione anche alle interferenze con i percorsi pedonali di attraversamento (cfr. ingresso principale, posteggio/ufficio, percorrenza all'interno dello stabilimento operai/visitatori/etc.).

Venga redatto il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) con attento esame puntuale dei rischi in relazione ai lavoratori ed alla loro mansione e siano valutate tutte le procedure.

La ditta, prima dell'inizio a regime per continuazione dell'attività rimodulata, è tenuta ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalle norme di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare a quelli previsti dal d.lgs.81/2008, fatte salve tutte le autorizzazioni e permessi di Enti terzi.

### **Art.6**

La ditta prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività autorizzata con il presente decreto, dovrà produrre le garanzie previste dalla vigente normativa. A tal fine dovrà trasmettere allo scrivente DRAR la seguente documentazione:

- garanzie finanziarie attualizzate, prestate in conformità all'Ordinanza Commissariale n.2196 del 02.12.2003, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale;
- relazione giurata con le opportune planimetrie e documentazione fotografica, redatto da un professionista abilitato, attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato ai sensi del presente provvedimento, comprensivo di tutte le prescrizioni;
- nomina del responsabile tecnico e contestuale accettazione dell'incarico.

### **Art.7**

La Ditta è onerata di comunicare a questo Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti, i dati relativi a tutti i flussi di rifiuti/materiale in ingresso e in uscita dall'impianto, distinti per tipologia merceologica, codici EER e quantità, con frequenza almeno mensile e, comunque, secondo le modalità che saranno disposte dal DRAR.

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art.190 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii..

La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art.189 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art.193 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art.187 del d.lgs.152/06 come modificato dall'art.15 del d.lgs.205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del Regolamento (UE) n.333/2011 del Consiglio dell'Unione Europea del 31 Marzo 2011.



La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n.151 del 01 Agosto 2011 e ss.mm.ii..

#### **Art.8**

Sono fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine al corretto utilizzo dell'impianto, da parte della Città Metropolitana o del Libero Consorzio Comunale, dell'A.R.P.A. - Struttura Territoriale, dell'A.S.P. e del Comune nel cui territorio ricade l'impianto, per quanto di rispettiva competenza.

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n.152/2006. L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

#### **Art.9**

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questo non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente Decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art.208 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento.

Si dà atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del d.lgs.159/2011 e ss.mm.ii..

#### **Art.10**

Qualunque variazione della società (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza in tutti gli altri casi e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o di cessione di ramo d'azienda deve essere tempestivamente comunicata a questo Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art.86 comma 3 del d.lgs.159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art.85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

#### **Art.11**

Si approva il Patto di integrità acquisito agli atti di questo Dipartimento, intercorrente tra l'Amministrazione e la Ditta, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento.

#### **Art.12**

L'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'art.208 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., di cui al presente decreto, include le seguenti autorizzazioni:

1. autorizzazione allo scarico dei reflui civili di cui alla Parte Terza, Sezione II, Titolo III, capo III del d.lgs.152/06 e ss.mm.ii.;
2. autorizzazione alle emissioni in conformità alle norme previste dalla parte V del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e dal D.M. 05.02.1998 e ss.mm.ii.;
3. autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura secondo i limiti di cui alla tab. III, allegato 5, parte III del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii..

#### **Art.13**

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in ossequio all'art.68 della l.r.21 del 12 agosto 2014, e come modificato dall'art.98, comma 6 della l.r.9 del 07.5.2015.

Avverso il presente Decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del d.lgs.104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero

ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'articolo 23, ultimo comma, dello Statuto Siciliano, entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione nel sito web di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Carini (PA), Città Metropolitana di Palermo, A.R.P.A. Sicilia (catasto rifiuti), A.R.P.A. S.T. di Palermo, Prefettura di Palermo, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente Servizio 1 V.A.S./V.I.A., Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente Servizio 2 Tutela dall'inquinamento Atmosferico e al Servizio 5 di questo Dipartimento.

**L'Istruttore**

*(Dott. Giuseppe Curione)*

firma apposta sulla copia del documento analogico conservato agli atti dell'ufficio

**Il Dirigente Generale**

*Foti*